

Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi

Prot. N. 8197 01 DIC. 2000  
Raccomandata A.R.

251.01.005.0106 1

DI LENA ROBERTO  
VIA A. DE PACE 1 A 2  
72100 BRINDISI

304369

Oggetto : Legge Regionale n. 54 del 20/12/84 – art. 23.  
Legge Regionale n. 3 del 24/01/96 - Stipula contratto di locazione.

Si porta a conoscenza della S.V. che il Comune di **BRINDISI** con delibera n. 429 del 15/05/1996 esecutiva ai sensi di legge ha comunicato a questo Istituto di aver provveduto nei confronti della S.V. alla regolarizzazione del rapporto locativo dell'alloggio sito in **VIA A. DE PACE 1 A 2**, atteso che il suddetto alloggio risulta essere occupato dalla S.V. sin dal 17/04/1989

Pertanto, al fine di provvedere alla stipula del relativo contratto di locazione, si comunica che la S.V. dovrà versare a questo Istituto, a mezzo dell'allegato bollettino di C/C postale la somma di £. **7.919.715**, comprensiva degli oneri di seguito indicati :

|                                                                  |    |              |
|------------------------------------------------------------------|----|--------------|
| 1) Deposito a garanzia degli obblighi contrattuali               | £. | 259.798      |
| 2) Mensilità di fitto oggettivo                                  | £. | 129.899      |
| 3) Importo dovuto per canoni arretrati (17/04/1989 - 31/12/1999) | £  | 7.530.018    |
| Totale (S.E. & O.)                                               |    | £. 7.919.715 |

Si precisa che dall'importo dovuto così come quantificato al punto 3) della presente, saranno detratti tutti i versamenti effettuati dagli aventi diritto, esibendo le ricevute di versamento presso gli uffici dell'Ente.

Si comunica altresì che, decorsi 10 giorni dalla data di ricezione della presente, gli importi dovuti saranno gravati degli interessi di mora.

Detto contratto, in esecuzione del disposto di cui all'art. 21 della legge 27/12/97, n. 449 (legge finanziaria 1998) sarà soggetto a registrazione presso l'Ufficio del Registro di Brindisi.

La tassa di registrazione, stabilita nella misura del 2% dell'ammontare del canone annuo, con un minimo di £. 100.000 per i contratti di importo inferiore o pari a £. 5.000.000 cede per metà a carico di questo Istituto, in quanto proprietario dell'alloggio e per metà a carico della S.V. in quanto assegnatario in locazione.

La tassa di registrazione del contratto di locazione, nella misura di legge dovrà essere pagata dalla S.V. La quota del 50% di detta tassa, cadente a carico di questo IACP e corrisposta dalla S.V., verrà compensata con i canoni di locazione dovuti a decorrere dal mese successivo al primo.

Si invita, quindi, la S.V. a presentarsi, con cortese sollecitudine, e comunque non oltre 30 giorni dalla data della presente, presso questo Istituto, unitamente al proprio coniuge, munito di documento di riconoscimento e codice fiscale, delle ricevute di versamento, nonché di n. 12 marche da bollo da £. 20.000 da apporre sul contratto medesimo.

Gli Uffici dello IACP sono aperti al pubblico nei seguenti giorni : martedì, giovedì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Distinti saluti

Il Presidente  
(Rag. Antonio Panettella)

PROT. N. 3062  
Raccomandata

Brindisi, li 25/5/98

251 01 005 0106/1 DI LENA ROBERTO  
VIA A. DE PACE  
72100 BRINDISI

1

OGGETTO : Legge Regionale n. 54 del 20/12/1984 - Art. 23 -  
Legge Regionale n.3 del 24/01/1996.

Si porta a conoscenza della S.V. che il comune di BRINDISI con deliberazione N. 429 del 15/ 5/96 esecutiva a sensi di legge, ha comunicato a questo Istituto di aver provveduto nei confronti della S.V., alla regolarizzazione del rapporto locativo dell'alloggio sito in BRINDISI Via VIA A. DE PACE N. 1 A 2

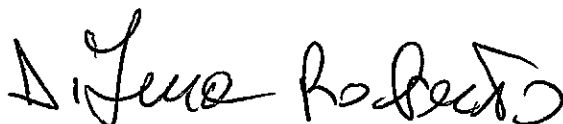
Conseguentemente, al fine di provvedere alla stipula del relativo contratto di locazione la S.V. dovrà versare a questo Istituto a mezzo dell'allegato bollettino di c/c postale la somma di L. 264.960 come di seguito indicato :

|                                                    |          |                  |
|----------------------------------------------------|----------|------------------|
| 1) Deposito a garanzia degli obblighi contrattuali | _____ L. | 176.640          |
| 2) Mensilità di fitto oggettivo                    | _____ L. | 88.320           |
| T O T A L E                                        |          | _____ L. 264.960 |

Si invita, quindi, la S.V. a presentarsi con cortese sollecitudine, e comunque non oltre 30 giorni dalla data della presente, presso questo Istituto unitamente al proprio coniuge, munito di documento di riconoscimento e codice fiscale, della ricevuta di versamento, nonché di n. 10 marche da bollo da L. 20.000 (ventimila) da apporre sul contratto medesimo.

Distinti saluti

  
( Dott.Ing. Augusto Delli Santi)



SEZ. 05 11-GEN-2001 #1  
BRINDISI CENTRO 87/101  
0054 - E.\*\*\*\*\*100000  
F23 0011 E.\*\*\*\*\***MODELLO DI PAGAMENTO:  
TASSE, IMPOSTE, SANZIONI  
E ALTRE ENTRATE**

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (\*)

## 1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

## 2. DELEGA IRREVOCABILE A

**POSTE ITALIANE** S.p.A.

AGENZIA

PROV.

PER L'ACCREDITO AL CONCESSIONARIO COMPETENTE

**DATI ANAGRAFICI**

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA

4.

I A C P

SESSO (M o F)

COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE

PROV.

CODICE FISCALE

giorno

mese

anno

☐

BRINDISI

BR

00061820742

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA

5.

DIZENA

SESSO (M o F)

COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE

PROV.

CODICE FISCALE

giorno

mese

anno

☐

BRINDISI

BR

DLNRRRT.01518R180K

**DATI DEL VERSAMENTO**

6. UFFICIO O ENTE

7. CODICE TERRITORIALE (\*)

8. CONTENZIOSO

9. CAUSALE

10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO

887

codice

sub codice (\*)

BR

Anno

Numero

2001

11. CODICE TRIBUTO

12. DESCRIZIONE (\*)

13. IMPORTO

14. COD. DESTINATARIO

|      |
|------|
| 115T |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |

|                            |
|----------------------------|
| Contributo locum alipio CR |
|                            |
|                            |
|                            |
|                            |
|                            |
|                            |
|                            |
|                            |
|                            |
|                            |
|                            |

|         |
|---------|
| 100.000 |
|         |
|         |
|         |
|         |
|         |
|         |
|         |
|         |
|         |
|         |
|         |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI LIRE

LIRE (lettere)

Duecento

**ESTREMI DEL VERSAMENTO**

(DA COMPILARE A CURA DEL CONCESSIONARIO, DELLA BANCA O DELLE POSTE)

| DATA             | CODICE CONCESSIONE / BANCA / POSTE |               |
|------------------|------------------------------------|---------------|
|                  | AZIENDA                            | CAB/SPORTELLO |
| giorno mese anno | 07601                              |               |

Pagamento effettuato con assegno

☐ bancario☐ circolare

n°

tratto / emesso su

cod. ABI

CAB

firma

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI**  
**DELLA PROVINCIA DI BRINDISI**  
(ERETTO IN ENTE MORALE CON R.D. 13-9-1940 N. 1474)

Prot. n. 8432

li, 12 DIC. 2000

Servizio Raggruppamento Gruppi  
Raccomandata a.r.

Sig. DE LENA Roberto  
Via De Pace, 1  
BRINDISI

OGGETTO: Legge Regionale n. 54 del 20.12.1984 - Regularizzazione del rapporto  
locativo - Stipula contratto di locazione - DIFFIDA -

La S.V. è stata già invitata presso questi Uffici per la stipula del contratto di locazione conseguente alla regolarizzazione del rapporto locativo.

Poiché alla data odierna, malgrado i solleciti rivolti, nessun riscontro è stato dato a detti inviti, questo Istituto, con la presente,

**DIFFIDA**

formalmente la S.V., ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge in vigore, a presentarsi presso questi Uffici entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della presente, per la formalizzazione degli atti, con avvertenza che, in difetto, adirà la via giudiziaria per il rilascio dell'alloggio.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE  
(Rag. Antonio PANETELLA)

# ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R.D. 13-9-1940 N. 1474)

Prot. n. 511

li. 6 GIU. 1997

SERVIZIO RAGGRUPPAMENTO GRUPPI

Raccomandata a.r.

- Al Sig. DILENA ROBERTO  
Via De Pace, 1/4/2  
BRINDISI

OGGETTO: Legge Regionale N° 54 del 20.12.1984 - Regolarizzazione del rapporto locativo - Stipula contratto di locazione.= Diffida.=

La S.V. con nota n. 6746 in data 12.7.86 è stata invitata presso questi uffici per la stipula del contratto di locazione conseguente alla regolarizzazione del rapporto locativo.

Poiché alla data odierna, malgrado i solleciti rivolti, nessun riscontro è stato dato a detti inviti, con la presente questo Istituto

## DIFFIDA

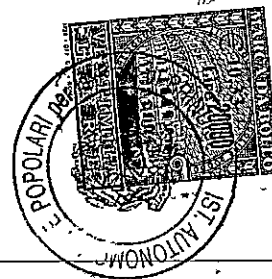
formalmente la S.V., ai sensi ed agli effetti delle disposizioni di legge in vigore, a presentarsi presso questi uffici entro e non oltre giorni quindici dal ricevimento della presente, per la formalizzazione degli atti, con avvertenza che, in difetto, procederà nei suoi confronti per il rilascio dell'alloggio.

Distinti saluti.



IL PRESIDENTE  
(Dott. Ing. Augusto DELLISANTI)

TR/pe/



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

(Codice fiscale 00061820742)

CONTRATTO DI LOCAZIONE

N. 662h di Repertorio

L'anno millenovecento il giorno

del mese di **01 MAR. 2001**

l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, che in seguito per brevità sarà denominato I.A.C.P. o Istituto, in persona del legale

rappresentante Sig. **IL PRESIDENTE**  
(Rag. Antonio Panettella)

ed il Sig. DILENA ROBERTO

Cod. Fisc. DLHRT615180180K nat a Portofino

il 18.11.1961 coniugato con MORO

LOREDANA Cod. Fisc. XPOLDH67H44B1805

nat a Portofino il 04.06.1967

convergono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

Lo IACP, come sopra rappresentato, in attuazione del provvedimento **IL PRESIDENTE**  
(Rag. Antonio Panettella)  
di assegnazione del 15.05.86 n. 429, concede in locazione

semplice al Sig. DILENA ROBERTO

l'alloggio sito in Portofino alla Via

A. DE PACE civico n. 1 Edif.

scala A int. 2 piano

come descritto nel verbale di consegna allegato al presente atto (All. A).

## ARTICOLO 2

L'assegnatario, col consenso del proprio coniuge, che pure sottoscrive il presente atto, dichiara di accettare l'alloggio di cui sopra alle condizioni di cui al presente contratto e al Regolamento generale di disciplina del rapporto di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica registrato a Belluno il 22.4.98 al n. 2792 mod. 117 vol. , e di adibirlo ad uso esclusivo di abitazione per sè e per la sua famiglia quale risulta dalla documentazione agli atti dell'Ente.

## ARTICOLO 3

Il canone mensile dovuto dall'assegnatario, determinato ai sensi del tit. III della l.r. n. 54/84 e successive modificazioni, è fissato in L. 129.899 e potrà variare in dipendenza di successiva legislazione statale e/o regionale; in tale caso la variazione del canone avrà effetto senza bisogno di alcun preavviso.

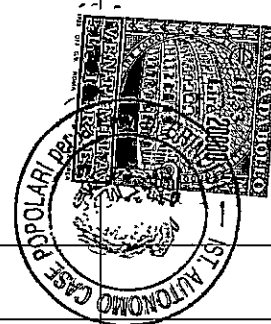
Inoltre, ai sensi della citata l. r. n. 54/84, l'importo del canone potrà subire modifiche in seguito a variazioni del reddito annuo complessivo del nucleo familiare, delle caratteristiche oggettive dell'alloggio nonchè degli aggiornamenti annuali di cui all'art. 34 della stessa legge.

Al presente contratto si allega apposito prospetto per la determinazione del canone di locazione (all. B)

## ARTICOLO 4

Il canone mensile dovuto decorrerà dal primo giorno del mese successivo alla consegna dell'alloggio, salva diversa decorrenza comunicata dall'IACP, e dovrà essere corrisposto anticipatamente entro il giorno 10 di

ciascun mese con le modalità stabilite dallo IACP.



#### ARTICOLO 5

L'alloggio viene consegnato all'assegnatario in perfetto stato d'uso e di manutenzione, salvo quanto eventualmente eccepito in sede di redazione del verbale di consegna.

Alla fine della locazione l'assegnatario si obbliga a riconsegnare l'alloggio in buono stato di manutenzione, libero da persone e cose.

#### ARTICOLO 6

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l'assegnatario effettua il versamento di L. 259,798.2, pari a due mensilità del canone di locazione come determinato dal precedente art. 3.

Il deposito è produttivo di interessi legali annui per l'assegnatario.

Sul deposito lo IACP è autorizzato a ritenere:

- l'ammontare di ogni eventuale credito dell'Ente verso l'assegnatario;
- l'ammontare dei danni apportati dall'assegnatario per propria colpa, sia all'alloggio, sia al fabbricato e sia alle pertinenze.

Le eventuali ritenute debbono essere reintegrate dall'assegnatario, a richiesta dello IACP.

Il predetto deposito è inoltre aggiornato secondo le variazioni del canone da corrispondere.

#### ARTICOLO 7

Il presente contratto non è sottoposto ad alcuna scadenza e si risolve di diritto qualora vengano meno i requisiti prescritti per l'assegnazione, in caso di decadenza, annullamento dell'assegnazione, ovvero per morosità o

*Il Presidente*  
*Mare Lorenza*

**IL PRESIDENTE**  
**(Sig. Antonio Panettella)**  
*Antonio Panettella*

|  |                                                                                   |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                   |  |
|  | inadempienza agli obblighi sanciti dal presente contratto e dal regolamento       |  |
|  | generale.                                                                         |  |
|  | Il rapporto locativo può altresì risolversi per rinuncia che                      |  |
|  | l'assegnatario è tenuto a manifestare obbligatoriamente con lettera               |  |
|  | raccomandata almeno due mesi prima della data del rilascio dell'alloggio e        |  |
|  | sempre subordinatamente alla consegna - accettata - effettuata dallo IACP,        |  |
|  | dell'alloggio libero da persone e cose ed in perfetto stato di manutenzione,      |  |
|  | come previsto dal precedente art. 5.                                              |  |
|  | ARTICOLO 8                                                                        |  |
|  | L'assegnatario dichiara espressamente di conoscere, accettare e                   |  |
|  | impegnarsi ad osservare le norme contenute nel regolamento generale, di cui       |  |
|  | al predetto art. 2, che forma parte integrante e sostanziale del presente         |  |
|  | contratto (all. c).                                                               |  |
|  | L'assegnatario, inoltre, si impegna ad accettare, senza eccezione                 |  |
|  | alcuna, le eventuali modifiche che ad esso, nel corso del tempo, dovessero        |  |
|  | essere apportate.                                                                 |  |
|  | L'assegnatario si impegna infine ad osservare il regolamento per la               |  |
|  | costituzione ed il funzionamento delle autogestioni, quello per la                |  |
|  | rendicontazione delle spese accessorie, quello per il riparto delle spese fra gli |  |
|  | utenti e quello per l'autogestione dei servizi, degli spazi comuni e della        |  |
|  | manutenzione.                                                                     |  |
|  | ARTICOLO 9                                                                        |  |
|  | Tutte le clausole del presente contratto, nonchè quelle del                       |  |
|  | regolamento generale che qui integralmente si richiama, hanno carattere           |  |
|  | essenziale e formano un unico ed inscindibile contesto sicchè, per patto          |  |
|  |                                                                                   |  |

espresso, la violazione di una soltanto di esse importa l'immediata risoluzione, ipso jure, del contratto, con conseguente sfratto e dà diritto allo IACP di richiedere il pagamento oltre che dei canoni regolarmente scaduti e non pagati, anche di quelli dovuti fino alla consegna dell'alloggio, fatta sempre salva la rivalsa dei danni ed il rimborso delle spese di ogni genere.

#### ARTICOLO 10

Sono a carico dell'assegnatario tutte le spese di stipulazione del presente atto, ivi comprese le imposte e tasse.

Le spese relative alla registrazione del contratto sono ripartite in parti uguali tra IACP e assegnatario.

#### ARTICOLO 11

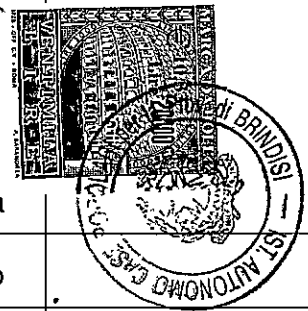
Agli effetti dell'esecuzione del presente contratto le parti eleggono il proprio domicilio come segue:

- lo IACP nella propria sede;
- l'assegnatario nell'alloggio assegnatogli.

Per la notifica degli atti all'assegnatario le parti convengono che sia compiuta presso l'alloggio a lui assegnato, anche se non occupato.

Per ogni controversia dipendente dal presente contratto o inerente ad esso, competente è il foro di Brindisi ai sensi degli artt. 28 e 29 c.p.c., anche in caso di applicazione della procedura speciale di cui all'art. 32 del T.U. 28-4-1938, n. 1165.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e dal regolamento generale si rinvia alla l. r. n. 54/84, alle leggi in materia di edilizia residenziale pubblica, nonchè alle disposizioni del C.C. per quanto compatibili.



*D. Felice Roberti*  
*Mario Lorenzini*

IL PRESIDENTE

*(Mag. Antonio Panettella)*  
*Antonio Panettella*

L'ASSEGNATARIO

D. Fico Roberto

IL PRESIDENTE

**IL PRESIDENTE**

(Rag. Antonio Panettella)

IL CONIUGE DELL'ASSEGNATARIO

Mrs. Lombone

IL COORDINATORE GENERALE

**IL COORDINATORE GENERALE**  
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. i sottoscritti dichiarano  
di approvare specificatamente gli artt. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, nonché il  
regolamento generale di disciplina del rapporto di locazione degli alloggi di  
edilizia residenziale pubblica.

L'ASSEGNATARIO

D. Fico Roberto

IL CONIUGE DELL'ASSEGNATARIO

Mrs. Lombone

**UFFICIO DELLE ENTRATE - BRINDISI**

Esatte Lire. 100.000 (I ORIG.)

(Cassa m. la)

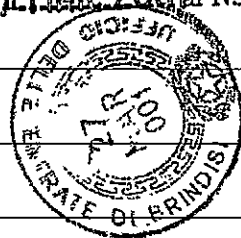
Regio 7 MAR 2001

Regio 7 MAR 2001

N. 1410

Sev. 11

IL CAPO AREA SPN (Z)  
(Dott. Franco STEFANIZZO)



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

.....

VERBALE DI CONSEGNA

L'anno ..... il giorno ..... del mese di .....

con la presenza dei Sigg. ....

in rappresentanza dello IACP di Brindisi .....

si è proceduto alla consegna dell'alloggio sito in via .....

quartiere ..... piano ..... interno ..... , comune di .....

..... censito/non censito in catasto al n. .... mappa .....

..... categoria ..... classe ..... rendita L. ....

Il predetto alloggio si compone di n. .... vani, di cucina, bagno, ingresso, cantina, garage per complessivi mq. ....

Il Sig. ....

dichiara che l'alloggio consegnatogli si trova in perfetto stato di locazione e che non riscontra alcuna mancanza, difetto o deterioramento nelle apparecchiature sanitarie e negli infissi.

Osservazioni dell'assegnatario

*nessuna da segnalare*

IL PRESIDENTE

(Rag. Antonio Bonettella)

IACP Brindisi

Assegnatario

*Antonio Bonettella*  
*D. Luca Ruffo*

## ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

.....

## PROSPETTO PER IL CALCOLO DEL CANONE DI LOCAZIONE

- Anno di Calcolo 2000  
 - Data di consegna /  
 - Vetustà 0.75  
 - Tipologia 1.05  
 - Demografia 0.95  
 - Ubicazione 1.2  
 - Livello 1  
 - Stato 1  
 - Superficie 56.06  
 - Costo base 225.000  
 - Valore locativo 11.248.271  
 - Canone oggettivo L. 129.899 mensili

..... li .....

IL PRESIDENTE

(Rag. Antonio Panettella)

IACP Brindisi

Assegnatario

*Antonio Panettella*  
*Di. Teresa Roberto*

## ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

.....

REGOLAMENTO GENERALE DI DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI  
DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Reg. .... a BR il 22.4.88  
 al n. 272 mod. 111 vol. ....

## Art.1

L' assegnatario, nell' uso dell' alloggio, convenuto espressamente ed esclusivamente in quello di abitazione, è tenuto all' osservanza di tutte le disposizioni contenute nel contratto di locazione e nel presente regolamento generale di disciplina del rapporto di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

## Art.2

L' alloggio dev' essere occupato, entro trenta giorni dalla consegna, ovvero entro sessanta giorni se trattasi di lavoratore emigrato all' estero, salvo proroga da concedersi da parte dello IACP a seguito di motivata istanza.

## Art.3

Lo IACP è esonerato da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti alle persone e allo stabile, causati da fatti, omissioni o colpe dell' assegnatario o di terzi in genere.

L' assegnatario risponde, salvo prova contraria, dei deterioramenti e dei danni provocati per colpa sua, dei suoi familiari, conviventi o dipendenti, all' alloggio, allo stabile ed alle sue pertinenze.

In caso di inottemperanza provvederà lo IACP a propria cura ed a spese dell' assegnatario.

L' assegnatario, nel servirsi della cosa locata, deve osservare la diligenza del buon padre di famiglia; gli è fatto divieto di destinare l' alloggio o parte di esso ad uso diverso da quello di abitazione o ad usi comunque che ne peggiorino lo stato o che siano causa di disturbo nei confronti degli alloggi circostanti, secondo le norme vigenti.

L' assegnatario non potrà apportare miglioramenti o addizioni o modifiche di qualsiasi natura ed entità all' alloggio, accessori o pertinenze comprese, ed ai suoi impianti, senza il consenso scritto dello IACP. Tale consenso, per altro, ove venisse accordato, non comporterà alcun diritto ad indennità di sorta e gli eventuali miglioramenti o addizioni o modifiche verranno ritenuti dall' Ente, gratuitamente, al termine del rapporto.

E' fatto salvo allo IACP il diritto di chiedere la restituzione dell' alloggio in pristino a spese dell' assegnatario.

Il valore dei miglioramenti, addizioni o modifiche apportate dall' assegnatario, previa autorizzazione dell' Ente, non potrà mai compensare i deterioramenti, anche se questi si siano verificati senza colpa dell' assegnatario stesso.

Qualora dai miglioramenti, addizioni o modifiche apportati all' alloggio, accessori e pertinenze comprese, anche se autorizzati dall' Ente, derivassero danni sia all' alloggio stesso, sia ad altri alloggi, sia allo stabile, sia a terzi, di essi risponderà direttamente l' assegnatario.

In caso di inottemperanza provvederà l' Ente a propria cura ed a spese dell' assegnatario.

Qualora la cosa locata necessiti di riparazioni non a carico dell' assegnatario, questi è tenuto a darne immediata comunicazione all' Ente gestore che provvederà alla realizzazione delle relative opere.

I danni causati dalla mancata o ritardata comunicazione sono da addebitarsi all' assegnatario.

In ogni caso, l' assegnatario è tenuto a consentire l' accesso all' immobile da parte dell' Ente gestore o suoi incaricati per effettuare le riparazioni necessarie.

Se, in assenza dell' assegnatario, si rendessero necessarie o indifferibili talune riparazioni, lo IACP è autorizzato ad accedere nella cosa locata ed a provvedervi; l' onere sarà a carico dell' assegnatario qualora le spese siano comprese tra quelle poste a suo carico.

## Art. 4

Ai sensi dell' art.15 della L.R. n° 54/84, in caso di decesso dell' assegnatario, subentrano nell'